



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

CORTE SPORTIVA D'APPELLO

PD 68S/2017

CSA 9/2017

La Corte Sportiva di Appello

Nelle persone dei Signori:

Avv. Carlo Albinì	Presidente
Avv. Carlo Celani	Componente
Avv. Sergio Smedile	Componente estensore

ha pronunciato la seguente

Decisione

Sul reclamo proposto dal Sig. **Stucchi Luca**, giocatore dilettante e tesserato F.I.G., avverso la decisione del Giudice Sportivo territoriale per la Lombardia, adottata in occasione della gara del 22.10.2017, svoltasi sul percorso del Golf Crema Resort ed emessa il 5 dicembre 2017.

Con la predetta decisione il primo Giudice ha irrogato la sanzione della squalifica temporanea per mesi 18 al Sig. Luca Stucchi, ritenuto responsabile dell'illecito contestato, per avere consapevolmente alterato sul proprio score i risultati delle buche 1 e 18, segnando sulla prima un 4 sopra la X e alla seconda un 5 sopra il 6.

Il sig. Stucchi, assistito dall'Avv. Guido Cavagna, ha proposto tempestivo e ponderoso reclamo di ben 35 pagine (al riguardo

sarebbe opportuno che nel giudizio sportivo ci si attenga a quanto richiesto dall'art. 7, co 5°, R.G.), per i seguenti motivi di gravame:

- 1) *Manifesta erroneità, contraddittorietà ed illogicità della motivazione;*
- 2) *Carenza di qualsivoglia prova (anche soltanto indiziaria) circa la condotta illecita contestata al sig. Luca Stucchi ed erronea valutazione delle prove da parte del Giudice Territoriale;*
- 3) *Assoluta estraneità del sig. Luca Stucchi rispetto al fatto contestato.*

Complessivamente le doglianze attengono al mancato accertamento – oltre il ragionevole dubbio – dei fatti fondamentali della imputazione, ovverossia: l'alterazione dello score e la consegna dello score riportante un punteggio più favorevole per l'indagato, che avrebbe dovuto comportare l'applicazione del noto principio "*in dubio pro-reo*".

Si contesta altresì la conduzione di parte della istruttoria avvenuta senza la garanzia del contraddittorio ed il rigetto di testimonianze ritenute essenziali.

Di conseguenza, viene richiesta la riforma della decisione impugnata, con emissione di decreto di non luogo a procedere nei confronti dell'incolpato, respingendo perché infondato, ogni addebito nei suoi riguardi.

In via istruttoria e in subordine, viene chiesta prova testimoniale sui capitoli da 1 a 23 (peraltro non specificamente indicati) del reclamo, con l'indicazione dei nominativi delle persone da interrogare.




All'udienza del 16 gennaio 2018, davanti a questa Corte sono comparsi il sig. Procuratore Federale, ritualmente costituito, il quale ha concluso per il rigetto del reclamo; nonché il sig. Stucchi, assistito dall'Avv. Cavagna. Il reclamante ha riepilogato quanto accaduto al termine della gara in questione, rispondendo alle domande che gli venivano poste; mentre il difensore, richiamando gli scritti, ha insistito per l'accoglimento di quanto richiesto.

La Corte ha acquisito agli atti gli originali degli scores dei sig.ri Stucchi e del marcatore Sarioli Angelo; ha respinto le richieste istruttorie avanzate dalla difesa, non ritenendole necessarie; ha mandato alla Segreteria degli Organi di Giustizia di richiedere al Circolo ospitante la gara dove fosse situata la *recording-area* (o *scoring-area*) e come fosse segnalata, concedendo alle parti termine per una memoria conclusiva, una volta avuta conoscenza della risposta del Circolo.

Risposta tempestivamente evasa dal Circolo il 18.01.2018, precisando che la consegna doveva essere effettuata *"in un gazebo dove c'erano le hostess Mercedes"* (sponsor della gara).

La difesa del reclamante ha depositato una memoria conclusiva il 26.01.2018.

Questo tipo di procedimento avente ad oggetto l'illecito di alterazione dello score, è caratterizzato dal fatto che possa succedere di non raggiungere la certezza di una prova diretta, sia

Handwritten signature and initials in black ink, located in the bottom right corner of the page.

del momento in cui la correzione è stata effettuata, sia del soggetto che ne è stato l'autore.

Pertanto, correttamente, come anche nella ipotesi in esame e come è consentito anche dal nostro ordinamento giudiziario (art. 2727 e 2729 C.C.) il Giudice deve fare ricorso alle presunzioni semplici. Presunzioni che per definizione devono essere "*gravi, precise e concordanti*".

Tuttavia, una decisione di condanna basata su semplici presunzioni, per di più per una infrazione ritenuta tra le più gravi dal Regolamento di Giustizia, non può prescindere dalle presunzioni anche favorevoli all'incolpato, che pure emergono dagli atti e dalle informazioni acquisite.

Nella fattispecie, le circostanze che non risultano essere stata tenute nella dovuta considerazione da parte del primo Giudice, sono:

- a)- le correzioni che figurano sullo score dell'incolpato non figurano anche sullo score del Sig. Bergamaschini, marcato dallo Stucchi, dove i risultati riportati dall'incolpato nella colonna marker risultano cancellati ma in maniera che si possano leggere chiaramente, i risultati di X e di 6 nelle buche incriminate;
- b)- l'aver dichiarato l'incolpato, in momenti non sospetti, ed in più occasioni al termine della gara, di avere conseguito il punteggio di 34, incompatibile con il risultato emerso dallo score modificato;
- c)- l'incolpato una volta controllati e sottoscritti gli scores si è recato in compagnia del sig. Bergamaschini verso la *scoring-area*; mentre quest'ultimo si è fermato poco prima per pulire i bastoni (come ha

Handwritten signature and initials in black ink, located in the bottom right corner of the page.

dichiarato, rispondendo con una email alle richieste fattegli dal Giudice e dal difensore, Avv. Cavagna), lo Stucchi ha proseguito fino alla tenda dello sponsor, ha tolto di tasca il proprio score e quello del terzo giocatore, sig. Sarioli, che l'aveva incaricato della consegna, depositandoli su un tavolo alla presenza di alcune persone a lui sconosciute; come ha confermato un altro giocatore, sig. Younes Bouhaja, nella dichiarazione resa con una email, sempre rispondendo a una richiesta fattagli dal difensore, e prodotta contestualmente al reclamo;

d)- l'incolpato al termine della gara si è allontanato dal Circolo per motivi personali e non ha preso parte alla premiazione. Solo il giorno dopo ha rilevato una email della Segreteria, che non avendo potuto raggiungerlo per telefono, gli chiedeva quale risultato avesse ottenuto alla buca 1, dal momento che il sig. Sarioli aveva fatto presente che poteva esserci qualche errore nel risultato di 38 punti attribuito all'inquisito, ha risposto che alla buca 1 aveva segnato una X. Successivamente, avendo controllato il proprio score su "Ges Golf", ha potuto rilevare la correzione alla buca 1 della X in 4 ed inoltre, altra correzione alla buca 18 da 6 in 5, circostanza che ha subito segnalato alla Segreteria.

Di quanto sopra il primo Giudice non ha tenuto alcun conto se non per affermare che la discordanza tra il punteggio (alterato) alla buca 1 sullo score dell'incolpato e quello sulla colonna marker del Sig. Bergamaschini si spiegherebbe con il fatto, *"emerso dalle dichiarazioni scritte del predetto, che quest'ultimo avrebbe*



consegnato autonomamente il proprio score in segreteria" e che sarebbe stata questa la ragione per la quale lo Stucchi non avrebbe avuto la materiale possibilità di correggere anche i punteggi annotati sulla colonna "Marker".

Quanto poi alla circostanza dell'aver lo Stucchi sempre dichiarato di avere conseguito 34 punti, vi è conferma diretta proprio dalle dichiarazioni rese al Giudice Territoriale dallo stesso Bergamaschini, oltre che dal sig. Sarioli, nonché dalla dichiarazione scritta del sig. Bouhaja, incontrato mentre usciva dalla tenda dello sponsor.

La dichiarazione del risultato di 34 punti è quindi avvenuta sia al termine della gara, che dopo la consegna degli scores.

Tutte le circostanze sopra riportate, comportano la necessità di accertare la sussistenza delle condizioni che possano determinare una diversa conclusione della vertenza.

Infatti che senso avrebbe avuto modificare i risultati sul proprio score, senza correggere o cancellare in modo da renderli illeggibili anche quelli apposti dall'inquisito nella colonna marker?

Che senso avrebbe avuto portare il risultato al punteggio vittorioso di 38 punti dopo avere dichiarato più volte agli stessi giocatori, Sarioli, Bergamaschini e Bouhaja, di avere conseguito 34 punti?.

Che interesse avrebbe poi avuto a segnalare che oltre la buca 1, anche la buca 18 riportava un punteggio alterato?.

I numerosi interrogativi si traducono in altrettante presunzioni a favore dell'incolpato, alcune delle quali scaturiscono dagli stessi elementi acquisiti dal Giudice Territoriale; presunzioni che finiscono



per privare dei requisiti di legge (gravità, precisione e concordanza) proprio quelle considerazioni sulle quali il primo Giudice ha basato il proprio convincimento e che devono invece indurre a diversa conclusione.

Né può tutto ciò essere neutralizzato dall'affermazione secondo la quale *"nessun altro avrebbe avuto interesse alla alterazione dello score"*.

Infatti, l'aver disposto il Comitato che la consegna degli scores avvenisse nella tenda dello sponsor alla presenza delle sole hostess di costui (anziché prevedere che vi fosse la certezza di una corretta consegna degli scores, ad es.: in una urna sigillata), non può escludere che un qualsiasi male intenzionato avrebbe potuto manomettere uno o più scores. E non sarebbe certo la prima volta che si sia verificato un fatto del genere.

Se dovesse prevalere la presunzione, come viene affermato nella decisione in esame, non vi sarebbe necessità di istruire e celebrare i procedimenti disciplinari, essendo pacifico che solo il giocatore si può giovare di un risultato migliore.

Per questi motivi è lecito ritenere che non sussistano gli elementi per affermare la responsabilità dell'incolpato nella commissione dell'illecito contestatogli.

Infatti, dalle dichiarazioni rese dai tre giocatori sopra riportate, risulta che l'unico momento in cui il sig. Stucchi avrebbe potuto modificare i risultati sul proprio score e rendere illeggibili quelli da lui segnati nella colonna marker, sarebbe stato al termine della gara




durante il controllo e la firma degli scores, in quanto successivamente, costui si è recato in compagnia del Bergamaschini verso la tenda dello sponsor e una volta che costui si è fermato per pulire i propri bastoni, è stato visto proseguire, entrare nella tenda che si trovava a poca distanza, togliere dalla tasca i due scores e posarli sul tavolo dello sponsor. E' peraltro assolutamente impensabile che l'inquisito abbia modificato i due risultati e contestualmente abbia dichiarato di aver conseguito il punteggio di 34, anziché quello di 38.

La decisione impugnata non può quindi essere condivisa. Quindi, in accoglimento del reclamo proposto, va annullata con assoluzione del sig. Stucchi, sussistendo seri dubbi che possa aver commesso l'illecito attribuitogli.


L'accoglimento del reclamo comporta la restituzione della tassa versata.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello, definitivamente pronunciando, visto l'art. 45, co. 8, Reg. Giust., in accoglimento del reclamo proposto e in riforma della decisione impugnata, annulla la sanzione della sospensione di mesi 18 da attività di interesse Federale, inflitta dal Giudice Territoriale della Lombardia con decisione emessa il 5 dicembre 2017 (P.D.68S/2017), al sig. Luca Stucchi, che va quindi assolto. Dispone la restituzione della tassa versata.

Così deciso in Roma il 7 febbraio 2018

Il Giudice estensore



Il Presidente

